OGGETTO	STAMPA REGISTRI CONTABILI – ESERCIZIO 2016
RIFERIMENTI	RM 46/2017 - ART. 7 C. 4-TER DL 357/1994 - CM 181/1994; CM 68/2002

STAMPA REGISTRI IVA 2016 ENTRO IL 2.01.2018

A seguito dell'anticipazione al 28 febbraio 2017 (e a regime dal 2018 entro il mese di aprile) del termine di presentazione della dichiarazione Iva, rispetto al 30 settembre fissato per la dichiarazione dei redditi, gli operatori sarebbere stati tenuti a effettuare la conservazione elettronica, ovvero la stampa, dei registri Iva e delle fatture entro maggio.

Con la **risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017** l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in un ottica di semplificazione:

- alla luce dell'anticipazione del termine di presentazione della dichiarazione Iva;
- il temine delle stampa di tutti i registri (compresi i registri Iva) **coincide col terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione reddituale.**

Per i soggeti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare il termine corrisponde quindi al 31 dicembre di ciascun anno (per il 2016 il termine slitta al 02.01.2018).

DISPOSIZIONI GENERALI

Come noto, l'esercizio di attività d'impresa o di lavoro autonomo comporta l'obbligo di tenere determinati libri e registri contabili secondo quanto prescritto dal codice civile e/o dalle norme tributarie, prime fra tutte il DPR 600/73 e il DPR 633/72.

NORMATIVA CIVILISTICA

L'obbligo di tenuta delle scritture contabili è sancito dall'art. 2214 c.c. secondo cui l'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere:

- il libro giornale e il libro degli inventari;
- le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa.

La disposizione è applicabile anche agli esercenti arti o professioni, se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma d'impresa (art. 2238 c.c.).

DEROGHE: Sono esclusi dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili i cd. "piccoli imprenditori": i coltivatori diretti del fondo; gli artigiani; i piccoli commercianti; coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari (art. 2083 c.c.).

Esigenze di cautela inducono a limitare tali concetti ai soggetti che possono accedere ai regimi fiscali agevolati (contribuenti minimi o forfettari).

NORMATIVA FISCALE

L'obbligo di tenuta delle scritture contabili per imprese e professionisti è disciplinato dal Titolo II del DPR 600/73.

L'obbligo assume contenuto differente a seconda della natura del soggetto (imprenditore/professionista, società o impresa individuale) e del regime contabile adottato (per obbligo/opzione).

La tenuta di determinate scritture contabili può essere richiesta obbligatoriamente al fine di beneficiare di alcune agevolazioni.

MODALITA' DI TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI

In generale, fatto salvo quanto specificamente previsto per singoli libri e registri, le modalità di tenuta delle scritture contabili sono analiticamente regolamentate.

Pertanto, i libri e documenti contabili possono essere conservati:

- con **modalità "tradizionali"**, cioè su supporto cartaceo (cd. "documenti analogici" - art. 2215, artt. 2216 - 2219 c.c.); in tal caso, è possibile l'utilizzo di sistemi meccanografici per la tenuta dei registri contabili; la conservazione può essere cartacea o elettronica (CM 36/2006)
- con **modalità informatiche** (cd. "documenti informatici" - art. 2215-bis c.c.).

Nota: modalità comuni di tenuta e conservazione delle scritture contabili sono dettate anche dall'art. 22 del DPR 600/73; le disposizioni previste da tale norma:

- non trovano applicazione con riferimento al "libro mastro" (art. 14 c1 lett.c) DPR 600/73) e alle scritture ausiliarie di magazzino (art.14 c.1 lett. d) DPR 600/73), rispetto ai quali valgono regole specifiche
- trovano applicazione anche per registri, bollettari, schedari, tabulati, fatture, bollette doganali e gli altri documenti previsti ai fini IVA dal DPR 633/72 (così dispone l'art. 39 DPR 633/72)

TEMPI PER LA STAMPA DEI REGISTRI

Al fine di semplificare le modalità di tenuta della contabilità con sistemi meccanografici, la Finanziaria 2008 ha stabilito che il **termine per la stampa dei registri contabili** (stampa "cartacea" dei registri tenuti con sistemi "meccanografici") va effettuata (art. 7 c. 4-ter DL 357/94):

entro il 3° mese successivo al termine per l'invio delle dichiarazioni annuali.

L'anticipo al 28 febbraio 2017 del termine per la presentazione della dichiarazione Iva relativa al periodo 2016 (a regime la scadenza sarà al 30 Aprile) faceva sorgere il dubbio circa la necessità di procedere entro il prossimo 28 maggio alla stampa o archiviazione elettronica dei registri Iva relativi al 2016.

In altre parole il disallineamento tra dichiarazione IVA e dichiarazione dei redditi portava al seguente doppio termine.

DISALLINEAMENTO TRA DICHIARAZIONE IVA E DICHIARAZIONE DEI REDDITI		
ADEMPIMENTO	stampa del libro giornale/libro degli inventari	stampa dei registri IVA
TERMINE	**31.12.2017 (che slitta al 02.01.2018)** 3 mesi dal 30.09.2017 termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi/IRAP	**28.05.2017 (per i prossimi anni 31.07)** 3 mesi dal 28.02.2017 (30.04 prossimi anni) termine per la presentazione della dichiarazione Iva

La questione è stata affrontata nella **recente RM 46/E**, nella quale l'Agenzia ha chiarito che:

"Il termine di riferimento per procedere alla conservazione di tutti i documenti informatici coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, termine valido anche per i documenti rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ancorché a partire dal periodo d'imposta 2017 i termini di presentazione delle dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA siano disallineati".

In sostanza, con riferimento ai Registri Iva (registro acquisti, vendite, ecc.) si deve ritenere che non solo la produzione dei registri in via digitale ma anche la stampa di tali registri in formato cartaceo scade:

- non al 28 maggio 2017;
- ma entro il 31/12/2017 (che slitta al 02.01.2018), cioè in via ordinaria unitamente a tutti gli altri registri.

TERMINE STAMPA REGISTRI IVA 2016	
~~NO~~ ~~28.05.2017~~	31.12.2017 (via ordinaria unitamente agli altri registri)

PERIODO D'IMPOSTA NON COINCIDENTE CON L'ANNO SOLARE

Nel caso di periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare i documenti rilevanti ai fini IVA riferibili al periodo andranno comunque conservati entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile.

Nel documento di prassi in esame, vengono proposte le seguenti esemplificazioni.

Un contribuente ha periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (1.1.2016- 31.12.2016).
Il contribuente in questione concluderà il processo di conservazione di tutti i documenti rilevanti ai fini fiscali (documenti IVA e altri documenti) al più tardi entro il 31.12.2017.

PERIODO IMPOSTA	TERMINE DI STAMPA
01.01.2016 – 31.12.2016	31.12.2017

Un contribuente con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare (1.7.2016-30.6.2017) conserverà i documenti rilevanti ai fini IVA dell'anno 2016 entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi presentata successivamente al 31.12.2016.
Presa, quindi, a riferimento la dichiarazione annuale dei redditi del periodo 1.7.2015-30.6.2016 da presentarsi entro il 31.3.2017, il termine di conservazione dei documenti IVA dell'anno solare 2016 sarà il 30.6.2017, insieme agli altri documenti fiscalmente rilevanti del periodo 1.7.2015-30.6.2016.

PERIODO IMPOSTA	TERMINE DI STAMPA
01.07.2015 – 30.06.2016	30.06.2017 (terzo mese successivo al 31.03.2017 termine di presentazione della dichiarazione)

Si noti infine che l'Agenzia ha posto fine alla diatriba dottrinale sulla interpretazione del riferimento ai 3 mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni; tale termine va interpretato:

- **non secondo l'art. 2963 c.c.** (che farebbe scadere il termine al 30 dicembre)
- **ma più genericamente con l'ultimo giorno del 3° mese successivo (cioè entro il 31 dicembre).**